



COMUNE DI ANOIA
PROVINCIA DI REGGIO CALABRIA

N. 61 del 18.11.2016

**DELIBERAZIONE
DELL'ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE**

**OGGETTO: NON ammissione alla massa passiva del dissesto finanziario. ENEL
DISTRIBUZIONE S.p.A. C.F. e P.I.: 05779711000. -ROMA-**

L'anno duemilasedici addì **diciotto** del mese di **novembre** alle ore **12,00** nella Sede comunale, l'Organo straordinario di liquidazione, nominato con D.P.R. del 14 agosto 2013 nella persona della Dott.ssa SCAPPATURA Giuseppa, ai sensi dell'art.252 del Decr. Lgs. n.267/2000, ha adottato la presente deliberazione.

Il Commissario Straordinario di Liquidazione

Visto il T. U. sull'ordinamento degli Enti Locali approvato con Decr. Lgs. 18.8.2000, n.267;
Premesso

che il Comune di Anopia con Deliberazione del Consiglio Comunale n.19 del 4 maggio 2013, immediatamente esecutiva, ha dichiarato lo stato di dissesto finanziario;

che con D.P.R. del 14 agosto 2013 è stato nominato il Commissario straordinario di liquidazione per l'amministrazione della gestione e dell'indebitamento pregresso, nonché per l'adozione di tutti i provvedimenti per l'estinzione dei debiti dell'Ente;

che in data 3.10.2013 il citato Decreto presidenziale è stato formalmente notificato al Commissario Straordinario di liquidazione: Dott.ssa Scappatura Giuseppa;

che, ai sensi dell'art. 252, comma 2, del Decr. Lgs. 18.8.2000, n.267 e succ. mod. ed integr., in data 4.10.2013 la stessa si è regolarmente insediata presso la Sede municipale del Comune di Anopia;

che, ai sensi dell'art.254, comma 2, del T.U.E.L., con Delibera n.1 del 4.10.2013 il Commissario straordinario di liquidazione ha avviato le procedure dirette all'accertamento della massa attiva e passiva provvedendo alla pubblicazione in pari data dell'avviso per la presentazione delle istanze di ammissione alla massa passiva da parte dei creditori;

che con deliberazione n.5 del 22 maggio 2014 l'O.S.L. ha proposto all'Amministrazione Comunale la procedura semplificata di accertamento e liquidazione dei debiti di cui all'art.258 del Decr. Lgs. 18.8.2000, n.267";

che con la deliberazione della Giunta Comunale n.24 del 30 maggio 2014 avente ad oggetto "Adesione alla proposta dell'Organo straordinario di liquidazione di adozione della modalità semplificata di liquidazione di cui all'art.258 del D. Lgs. n.267/2000", il citato organo di Governo del Comune di Anopia ha ritenuto di aderire alla suddetta proposta;

che con la propria deliberazione n.7 del 30 ottobre 2014 sono stati fissati i criteri e le procedure che saranno seguiti in ordine alla modalità semplificata di liquidazione dei debiti di cui all'art.258 del Decr. Lgs. 18.8.2000, n.267;

Viste

l'istanza prot. DIS/SCR/MBPN Id.16313963 prodotta dal Dott. Bazzani Lorenzo, nella qualità di procuratore della società ENEL Distribuzione S.p.A. C.F. e P.I.: 05779711000 con sede in ROMA, in data 5/11/2013, diretta ad ottenere l'ammissione al passivo del dissesto di questo Comune "per addizionale comunale all'accisa sull'energia elettrica per l'importo totale di euro 3.863,13, scaturito dalla dichiarazione accise, inviata, in via telematica, all'Agenzia delle Dogane entro il 31 marzo 2008", acquisita al protocollo con n.5539 del 30/12/2015;

la nota n.5544/81 C.S.L. del 30/12/2015 con la quale questo O.S.L. ha richiesto al suddetto istante le relative integrazioni documentali;

la nota n.Enel-DIS-1/01/2016-0000005 inviata l'1/01/2016, con la quale l'ENEL Distribuzione S.p.A. ha trasmesso la copia dell'istanza di rimborso prot. n.17033544 del 17 marzo 2010, la relativa raccomandata A.R. prot. n.121200066 del 12/12/2011 ed il sollecito n.Enel-Dis-9/07/2013-0878877 afferenti il pagamento dell'importo di euro 3.863,13 derivante dalla dichiarazione accise-anno di competenza 2007, acquisita al protocollo con n.57 dell'8/01/2016;

Atteso

che, in relazione alle istanze di rimborso per l'addizione comunale all'accisa sull'energia elettrica da parte di operatori economici del settore, l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli Direzione Centrale Legislazione e Procedure accise e altre Imposte Dirette con nota prot. n.35543/RU del 25 luglio 2014 ha chiarito quanto segue: "*(...) in ordine alla decorrenza del termine biennale di decadenza per la richiesta di rimborso, (...) deve ritenersi interpretazione più ragionevole e più rispettosa del diritto del contribuente individuare il dies a quo per il decorso del termine biennale in questione con la data di presentazione della dichiarazione di consumo (entro il 31 marzo dell'anno successivo a quella cui si riferisce – ex art.53, comma 9 del D. Lgs.504/1995) momento dal quale solo, del resto, si rivela il carattere indebito delle somme acquisite in più)*";

Preso atto

che l'istanza di rimborso avente ad oggetto: "Addizionale comunale all'accisa sull'energia elettrica. Istanza di rimborso relativa del credito scaturito dalla dichiarazione relativa all'anno di imposta 2007" trasmessa dalla suddetta Società con prot. n.17033544 del 17/03/2010 risulta acquisita al protocollo di questo Comune in data 6 aprile 2010 al n.1871;

Rilevato

che dagli atti prodotti dall'ENEL Distribuzione S.p.A. e dall'istruttoria esperita, l'istanza di rimborso prot. n.17033544 del 17/03/2010 avente ad oggetto: "Addizionale comunale all'accisa sull'energia elettrica. Istanza di rimborso relativa del credito scaturito dalla dichiarazione relativa all'anno di imposta 2007", acquisita al protocollo di questo Comune in data 6 aprile 2010 è pervenuta oltre il termine biennale di decadenza, come disposto dall'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli e che, di conseguenza, la suddetta società è decaduta in relazione alla richiesta del rimborso in questione;

Vista

la nota n.1524 del 4/04/2016 con la quale il Responsabile dell'Area Finanziaria ha trasmesso la determinazione del Responsabile dell'Area Tecnica n.68 dell'11/07/2012 relativa alla liquidazione del preventivo di euro 948,20 (IVA compresa) emesso da ENEL Distribuzione S.p.A. per connessione alla rete BT, per la quale non è stato emesso il relativo mandato di pagamento;

Dato atto

che con nota n.67/81 dell'8/01/2016 questo O.S.L. ha richiesto al citato Ufficio l'integrazione delle suddette istruttorie;

Rilevato

che ad integrazione delle stesse non risultano prodotti dagli Uffici, né dal suddetto istante ulteriori atti e/o documenti e che la citata determinazione, richiamando fonti di finanziamento esterne, afferisce a fondi a gestione vincolata, la cui amministrazione non compete all'organo straordinario di liquidazione ai sensi dell'art.255, comma 10, del T.U.O.E.L.;

Dato atto

che questo O.S.L. ha inviato al suddetto istante con prot. n.1984/81 C.S.L. del 29/04/2016 la comunicazione a titolo di preavviso di diniego all'ammissione alla massa passiva della pretesa creditoria, ai sensi dell'art.10 bis della Legge n.241/90 e s.m.i, a cui, nei termini di legge, non risulta pervenuto alcun riscontro;

Ritenuto, pertanto, in considerazione delle suddette motivazioni, di non ammettere gli importi di euro 3.863,13 e di euro 948,20 alla massa passiva di questo dissesto;

Visti

gli artt.254 e 255 del Decr. Lgs. n.267/2000;

il Decr. Lgs. 30 giugno 2003, n.196 "Codice in materia di protezione dei dati personali";

le "Linee guida in materia di trattamento di dati personali contenuti anche in atti e documenti amministrativi, effettuato da soggetti pubblici per finalità di pubblicazione e diffusione sul web" adottate con delibera n.088 del 2.3.2011 dal Garante per la protezione dei dati personali;

delibera

1. di richiamare la premessa e la narrativa al presente atto quale parte integrante e sostanziale dello stesso;
2. di **non ammettere** gli importi di euro 3.863,13 e di euro 948,20 alla massa passiva di questo dissesto;
3. di **comunicare** la presente deliberazione all'istante al recapito indicato;
7. di dichiarare la presente deliberazione, immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 134, comma 4, del Decr. Lgs. 18.8.2000 n.267 e dell'art.4, comma 6, del D.P.R. 24 agosto 1993, n.378;
8. di disporre la pubblicazione di copia della presente delibera ai sensi dell'art.124 del Decr. Lgs. 18.08.2000, n.267.

Letto, confermato, sottoscritto.

Il Commissario straordinario di liquidazione
(Giuseppa Scappatura)

